

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639, che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, *"... uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. come modificati dal D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della Tassa rifiuti;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Evidenziato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

Dato atto che il Comune di Russi con delibera C.C. immediatamente esecutiva ha approvato, in data odierna, il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI ai sensi di quanto disposto dall'art.1, L.147/2013, comma 682, lettera a);

Richiamate la propria precedente delibera n. 39 del 30/07/2021 avente ad oggetto: "*Approvazione tariffe TARI anno 2020*";

Visto che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con delibera n. 19/2021 in data 07/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per l'anno 2021 ed ha quantificato per il Comune di Russi i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 e 52/2020/rif del 03/03/2021 di ARERA, secondo il metodo MTR;

Dato atto che, sulla base del suddetto valore del PEF, il Comune di Russi ha costruito il Costo Totale del Servizio per l'anno 2021 (MONTANTE), quantificato in complessivi euro 1.973.212,81 che si unisce al presente atto a farne parte sostanziale (Allegato A);

Dato atto che le tariffe TARI vengono elaborate con riferimento al suddetto Costo Totale del Servizio in quanto il totale dell'emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti

delle utenze, domestiche e non domestiche, deve coincidere con il montante in applicazione dell'obbligo di legge di copertura al 100% del costo complessivo del servizio ex art.1, c.654, L.27/12/2013 n.147;

Visti gli uniti prospetti nei quali vengono riportati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 (Allegato B);

Dato atto che, in base alle simulazioni predisposte dal gestore Hera S.p.A. su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, per l'anno 2021 risultano lievemente aumentate le tariffe per le utenze domestiche (1,3%) e non domestiche (2,1%);

Segnalato che, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e che pertanto, la TARI giornaliera dovuta dai soggetti sopra individuati viene sostituita dal canone unico con decorrenza 1 gennaio 2021;

Tutto ciò premesso, considerato che è ancora in corso ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, ha dichiarato, ovvero l'epidemia da Covid-19 c.d. Coronavirus, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 sono stati assunti innumerevoli provvedimenti legislativi, e che già nel corso dell'esercizio 2020 sono state assunte dal comune di Russi numerose iniziative a sostegno del territorio, anche con interventi sulla fiscalità locale;

Richiamato, nello specifico, l'art. 6 del D.L. 73/2021, "Agevolazioni TARI", che, al comma 2 prevede *"... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie*

o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...".

Evidenziato come tale intervento normativo non consenta l'applicazione, in analogia a quanto operato durante l'esercizio 2020, della deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, che forniva indicazioni con per l'introduzione di riduzioni dei Kd della TARI per tener conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19, prevedendo una serie di riduzioni obbligatorie e facoltative per gli enti;

Ritenuto pertanto inderogabile per questa Amministrazione predisporre una serie di iniziative anche a livello locale, al fine di contrastare gli effetti negativi subiti dal tessuto economico e sociale, anche attraverso interventi sulla fiscalità locale e, nello specifico, introdurre, per l'annualità 2021, una riduzione tariffaria ex art. 660 della Legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche che, a causa della situazione emergenziale COVID-19, siano state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale e totale;

Evidenziato che tali diminuzioni si sono ottenute operando sconti alle categorie di utenze non domestiche danneggiate dalle chiusure o dal calo di attività dovuti all'emergenza pandemica, con oneri a carico del Bilancio dell'Ente, per un totale di € 156.853,00, di cui € 37.542,00 quale quota del Fondo Funzioni Fondamentali TARI 2020 e 119.311,00 quale Fondo ex Art. 6 D.L. 73/2021, come previsto dal citato comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, e come evidenziato nell'Allegato C al presente atto;

Dato atto che a tale maggiore spesa si è provveduto mediante apposita variazione di Bilancio, approvata dal consiglio Comunale in data odierna, ed immediatamente esecutiva;

Visto il comma 653 della legge n. 147/2013 che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Dato atto che l'ammontare della spesa complessiva del Comune di Russi prevista per l'anno 2021,

pari a € 1.973.212,81 è inferiore del 17,56% al fabbisogno standard 2017 (ultimo dato disponibile sul sito <http://www.opencivitas.it/>) determinato per il Comune di Russi, pari a € 2.393.389,00;

Dato atto, altresì, che il montante complessivo – base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene coperto per il 62,21% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 37,79% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con il Decreto Sostegni, D.L. 22 marzo 2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Rilevato infine che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che è stata convocata la "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" con lettera prot. n. 7208 del 14.06.2021, in data 24.06.2021 per l'illustrazione del presente atto;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/18.8.2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di approvare il montante e le tariffe TARI per l'anno 2021 così come riportato negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di approvare le ulteriori scontistiche alle categorie e sottocategorie di utenze non domestiche danneggiate dalle chiusure o dal calo di attività dovuti all'emergenza pandemica, con oneri a carico del Bilancio dell'Ente, per un totale stimato di € 156.853,00, come previsto dal citato comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, e come evidenziato nell'Allegato C, parte integrante del presente atto, dando mandato al gestore Hera S.p.A. di applicarle sulla base delle simulazioni di cui all'Allegato B, che rappresentano le tariffe al lordo della scontistica di cui al presente punto;
- di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2021;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, affinché il Gestore possa applicare prima possibile le nuove tariffe,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.